

Parti

Ricorrente: Gebr. Stolle GmbH & Co. KG

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Questioni pregiudiziali

- 1) Se una carcassa di volatile rientri nel codice della tariffa doganale comune 0207 1290 9990 ⁽¹⁾ allorché ad una delle frattaglie ammesse ai sensi di tale codice di prodotto aderisca una parte del volatile non ammessa.
- 2) Nel caso di soluzione negativa della prima questione: se, in sede della verifica doganale della conformità dei prodotti da esportare al codice della tariffa doganale comune indicato nella dichiarazione di esportazione, debba essere riconosciuto un margine di tolleranza nel senso che una c.d. anomalia non pregiudica la concessione delle restituzioni.

⁽¹⁾ GU L 322 dell'1.12.1998, pag. 31.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de apel Craiova (Romania) il 6 luglio 2010 — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu/Claudia Norica Vijulan

(Causa C-335/10)

(2010/C 274/10)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de apel Craiova

Parti

Ricorrenti: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu

Convenuta: Claudia Norica Vijulan

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 110 TFUE (ex art. 90 TCE), primo comma, debba essere interpretato nel senso che vieta a uno Stato membro di istituire una tassa che presenti le caratteristiche della tassa sull'inquinamento regolamentata dal decreto di urgenza del governo n. 50/2008, come modificato dal decreto di urgenza del governo n. 218/2008, dalla quale sono esonerati gli autoveicoli M1 con classe di inquinamento Euro 4 e cilindrata non superiore a 2 000 cc, nonché tutti gli autoveicoli N1 con classe di inquinamento Euro 4 che sono immatricolati per la prima volta in Romania o in un altro Stato membro nel periodo 15 dicembre 2008 — 31 dicembre 2009, ma che si applica agli autoveicoli di occasione analoghi o concorrenti provenienti da altri Stati membri, immatricolati anteriormente al 15 dicembre 2008, potendo tale tassa rappresentare un'imposta interna sui beni provenienti da altri Stati membri indirettamente discriminatoria rispetto all'imposizione sui prodotti nazionali, a protezione della produzione nazionale di autoveicoli nuovi.
- 2) Se l'art. 110 TFUE (ex art. 90 TCE), primo comma, debba essere interpretato nel senso che vieta a uno Stato membro di istituire una tassa che presenti le caratteristiche della tassa sull'inquinamento istituita con il decreto di urgenza del governo n. 50/2008, nella versione modificata dal decreto di urgenza del governo n. 218/2008, dalla quale sono esonerati gli autoveicoli M1 con classe di inquinamento Euro 4 e cilindrata non superiore a 2 000 cc, nonché tutti gli autoveicoli N1 con classe di inquinamento Euro 4 che sono immatricolati per la prima volta in Romania o in un altro Stato membro nel periodo 15 dicembre 2008 — 31 dicembre 2009, mentre si applica agli autoveicoli con caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate, immatricolati nel medesimo periodo in altri Stati membri, potendo tale tassa rappresentare un'imposta interna sui beni provenienti da altri Stati membri indirettamente discriminatoria rispetto all'imposizione sui prodotti nazionali, a protezione della produzione nazionale di autoveicoli nuovi.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de apel Craiova (Romania) il 6 luglio 2010 — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu/Victor Vinel Ijac

(Causa C-336/10)

(2010/C 274/11)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de apel Craiova

Parti

Ricorrenti: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu

Convenuto: Victor Vinel Ijac

Questione pregiudiziale

Se l'art. 110 TFUE (ex art. 90 TCE), primo comma, debba essere interpretato nel senso che esso vieta a uno Stato membro di istituire una tassa che presenti le caratteristiche della tassa sull'inquinamento regolamentata dal decreto di urgenza del governo n. 50/2008, che assoggetta l'immatricolazione in Romania di autoveicoli di occasione importati e immatricolati precedentemente in altri Stati membri dell'Unione europea al pagamento della tassa sull'inquinamento, mentre tale tassa non è percepita per autoveicoli di occasione immatricolati in Romania, in occasione di una vendita e quindi di una nuova immatricolazione, potendo detta tassa rappresentare un'imposta interna sui beni provenienti da altri Stati membri indirettamente discriminatoria rispetto all'imposizione sui prodotti nazionali.

Impugnazione proposta l'8 luglio 2010 dalla Freixenet, SA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 27 aprile 2010, causa T-109/08, Freixenet/UAMI

(Causa C-344/10 P)

(2010/C 274/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Freixenet, SA (rappresentanti: avv.ti F. de Visscher, E. Cornu e D. Moreau)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— In via principale: annullare la sentenza del Tribunale 27 aprile 2010, nonché la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 30 ottobre 2007, e dichiarare che la domanda di marchio comunitario n. 32 532 soddisfaceva le condizioni per la pubblicazione conformemente all'art. 40 del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 39 del regolamento n. 207/2009];

— in subordine, annullare la sentenza del Tribunale 27 aprile 2010;

— in ogni caso, condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce tre motivi a sostegno della sua impugnazione.

Con il suo primo motivo, essa deduce essenzialmente la violazione dei diritti della difesa e del diritto a un processo equo, dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, degli artt. 73 seconda frase, e 38, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario ⁽¹⁾ [divenuti artt. 75, seconda frase, e 37, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario ⁽²⁾].

Il primo capo di tale motivo verte sull'inosservanza della regola del contraddittorio. Secondo la ricorrente, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale nella sentenza impugnata, la commissione di ricorso dell'UAMI, nella decisione poi contestata dinanzi al Tribunale, avrebbe effettuato una nuova valutazione del carattere distintivo del marchio della ricorrente, senza consentire alla stessa di formulare osservazioni in merito a tale nuovo approccio. A tale proposito la giustificazione fornita dal Tribunale alla decisione della prima commissione di ricorso sarebbe inesatta e insufficiente alla luce del principio della lealtà processuale e del rispetto dovuto ai diritti della difesa. La sentenza impugnata violerebbe altresì il principio del rispetto dei diritti della difesa e della lealtà processuale nel dichiarare che l'Ufficio può comunicare alla ricorrente una serie di elementi di fatto, indicando alla stessa che esso intende fondare la sua decisione di diniego su tali elementi, e, successivamente, dopo aver ricevuto le osservazioni scritte della ricorrente in merito a tali elementi, decidere di discostarsene, almeno in parte, e di fondare la propria decisione su una valutazione diversa dal punto di vista fattuale e concettuale, senza dare alla ricorrente la possibilità di formulare nessuna osservazione.

Con il secondo capo del primo motivo, la ricorrente denuncia principalmente una violazione, da parte del Tribunale, del requisito della motivazione, in quanto la sentenza impugnata non poteva considerare come sufficientemente motivata la decisione della prima commissione di ricorso circa l'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), la quale non precisa nessuno degli atti sui quali essa intende basarsi, né poteva dichiarare che il rinvio a taluni elementi di prova sarebbe stato superfluo perché la prima commissione di ricorso si sarebbe presuntivamente fondata su "deduzioni tratte dall'esperienza pratica". Inoltre, l'incertezza in merito ai fatti e agli atti sui quali l'Ufficio e il Tribunale si sarebbero fondati incide sia sui diritti della difesa sia sul requisito della motivazione sancito dall'art. 73 del citato regolamento n. 40/94.